

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2026 n. 84

Misure sanitarie straordinarie di controllo del rischio per diossina PCB-DL nelle produzioni di mitili di Taranto. Modifica del termine per la movimentazione del novellame di cui all'art. 2 dell'O.P.G.R. n. 532/2018 e ss.mm.ii.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833;

VISTO l'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502;

VISTI gli artt. 10 della Legge regionale 20 luglio 1984, n. 36 e art. 3 della Legge regionale 22 agosto 1989 n. 13;

VISTO l'articolo 42 della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi;

VISTO il Regolamento (UE) 2019/627 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

VISTO il D.lgs. n. 27/2021, relativo alle disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625;

VISTA l'Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2023, n. 121, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente le *"Linee guida per l'applicazione del Reg. CE 854/2004 e del Reg. Ce 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi"*;

VISTI gli esiti del monitoraggio espletato dal Dipartimento di Prevenzione della ASL di Taranto per la ricerca di diossina e Policlorobifenili – Diossino-simili (PCB-DL) sui molluschi bivalvi allevati in provincia di Taranto;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 188 del 25 marzo 2016, con la quale si adottavano misure sanitarie straordinarie di controllo del rischio per diossina e PCB nelle produzioni di mitili di Taranto;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 532 del 13 settembre 2018, con la quale si modificava e prorogava per 36 mesi la sopra citata Ordinanza del Presidente Della Giunta regionale n. 188 del 25 marzo 2016;

RILEVATO che l'art. 2 dell'Ordinanza O.P.G.R. n. 532/2018 dispone quale termine ultimo per la movimentazione del novellame di mitili dal I Seno di Mar Piccolo di Taranto in altre aree marine la data del 28 febbraio di ogni anno;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 323 del 16 settembre 2021, con la quale si prorogava per 36 mesi l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 532 del 13 settembre 2018;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 379 del 5 settembre 2024, con la quale si prorogava per 36 mesi l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 323 del 16 settembre 2021;

VISTA la nota acquisita al protocollo regionale n. 0085527/2026 del 18 febbraio 2026, con la quale i rappresentanti delle Associazioni di Categoria "COLDIRETTI IMPRESA PESCA" e "Lega Pesca" hanno richiesto una *"proroga"* rispetto alla scadenza del 28 febbraio 2026 per la movimentazione del novellame di mitili;

TENUTO CONTO del parere favorevole espresso dalla ASL Taranto, giusta nota prot. n. 40009 del 19 febbraio 2026, in merito alla *"concessione di una proroga"* alla movimentazione del novellame oltre il termine del 28 febbraio 2026, sulla base della *"valutazione degli esiti analitici pervenuti dall'IZS dell'Abruzzo e del Molise - sede di Teramo - sui campioni di mitili effettuati nel I Seno del Mar Piccolo di Taranto"*;

RITENUTO, pertanto, necessario differire, limitatamente all'anno 2026, il termine previsto per gli spostamenti del novellame, alla data del 31 marzo 2026, disponendo che l'Autorità Competente Locale esegua controlli

ufficiali al fine di garantire che il prodotto trasferito rispetti la vigente normativa in materia di sicurezza alimentare.

EMANA la seguente

ORDINANZA

Articolo 1

1. la modifica del termina per la movimentazione del novellame, di cui all'art. 2 dell'O.P.G.R. n. 532/2018 e ss.mm.ii., posticipandolo dal 28 febbraio 2026 al 31 marzo 2026;
2. la modifica del termine di cui al comma 1 del presente articolo ha validità per la sola annualità 2026.

Articolo 2

1. La presente ordinanza non altera la validità della proroga stabilita con l'O.P.G.R. n. 379/2024.

Articolo 3

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Bari, lì 25 febbraio 2026

DECARO